GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA L. 0,60

Anno LXV **Roma — Mercoledì, 30 gennaio 1924** **Numero 25**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent 80* — Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** (*Tel. 91-86*). — *All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 23 dicembre 1923, n. 2829, relativo alla estensione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al personale proveniente dai ruoli della cessata Amministrazione austro-ungarica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio c.m., al secondo capoverso dell'art. 1 e precisamente là dove è detto: di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 1907, deve aggiungersi: *o che venga collocato a riposo*, ecc., ecc.

Il R. decreto n. 3043 relativo alle norme disciplinanti la circolazione sulle strade ed aree pubbliche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1924, porta la data del 12 dicembre 1923, mentre doveva dirsi del *31* dicembre 1923, come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 gennaio 1924, n. 37.

Riscaldamento e illuminazione dei locali ad uso degli uffici giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1042, che trasferisce a carico dei Comuni i servizi dei locali e dei mobili degli uffici giudiziari, e l'art. 22 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2785, concernente modifiche nelle circoscrizioni giudiziarie e la istituzione di sedi distaccate di pretura;

Ritenuto che le spese di riscaldamento e di illuminazione dei locali giudiziari costituiscono un accessorio del servizio dei locali, già trasferito a carico dei Comuni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le spese necessarie per il riscaldamento e la illuminazione dei locali ad uso degli uffici giudiziari, esclusi quelli contemplati nell'art. 6 del R. decreto 3 maggio 1923, n. 1042, sono a carico dei Comuni componenti la circoscrizione territoriale dell'ufficio, al quale le spese si riferiscono.

Alla ripartizione delle dette spese e al loro eventuale anticipo sono applicabili le norme contenute nell'art. 2 del suindicato R. decreto 3 maggio 1923.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 355. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924, n. 26.

Trasferimento di funzionari dal ruolo consolare a quello diplomatico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella prima applicazione del reclutamento del ruolo diplomatico dal consolare di cui all'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, il grado ove saranno assegnati i funzionari del ruolo consolare da trasferire in quello diplomatico sarà determinato sulla base dell'anzianità di servizio secondo la normale carriera percorsa dai funzionari diplomatici entrati nello stesso anno.

All'interno del grado così determinato, essi — fermo restando che non potranno essere assegnati avanti ai funzionari diplomatici entrati in carriera nello stesso anno di loro — prenderanno poi posto in base allo stipendio che godevano al 30 novembre 1923, e, a parità di stipendio, in base alla data in cui lo hanno conseguito. A parità anche di questa condizione hanno la precedenza i funzionari diplomatici.

Qualora il numero dei funzionari consolari da assegnare ad un determinato grado del ruolo diplomatico superi il numero dei posti riservati al reclutamento dal ruolo consolare, quelli dei funzionari medesimi che risultino in eccedenza saranno assegnati nel grado immediatamente inferiore.

In ogni caso i funzionari consolari trasferiti nel ruolo diplomatico dovranno prendere posto dopo quei funzionari che precedentemente abbiano avuto nel ruolo consolare una maggiore anzianità di carriera.

Nelle proposte relative alla prima applicazione di cui sopra la Commissione prevista dall'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2803, valuterà, con criteri equitativi insindacabili, quelle speciali anzianità risultanti da ritardi o acceleramenti di carriera, rispetto alla normale, che derivino da pretermissioni o da promozioni a scelta o da qualunque altra circostanza di carriera.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 319. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 gennaio 1924, n. 30.

Variazione alle tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti del dazio consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 8 e seguenti dell'allegato A al R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2030;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, che ha approvato le nuove tabelle di classificazione dei Comuni agli effetti dell'applicazione della tariffa dei dazi interni di consumo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le tabelle di classificazione dei Comuni, agli effetti del dazio di consumo, approvate col R. decreto 18 novembre 1923, n. 2486, sono modificate nei riguardi dei Comuni sottoindicati, come agli articoli seguenti.

Art. 2.

Sono dichiarati di 1ª classe i comuni di Barletta — Savona.

Art. 3.

Sono dichiarati di 2ª classe i comuni di Avola — Bagheria — Bolzano — Busto Arsizio — Civitavecchia — Cornigliano Ligure — Cuneo — Gorizia — Lodi — Merano — Nocera Inferiore — Resina — S. Cataldo — Termini Imerese — Velletri.

Art. 4.

Sono dichiarati di 3ª classe i comuni di Borgetto — Caccamo — Chieri — Cinisi — Cordenons — Gemona — Intra — Monfalcone — Montemaggiore Belsito — Orvieto — Palazzolo sull'Oglio — Pinerolo — Quartu S. Elena — Salsomaggiore — S. Giorgio a Cremano — S. Giuseppe Jato — Sesto S. Giovanni — Terracina — Urbino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 334. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3051.

Applicazione di una tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Benevento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 maggio 1904, n. CCLXXV (parte supplementare) col quale venne autorizzata la Camera di commercio e industria di Benevento ad imporre una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto;
Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Viste le deliberazioni della Camera predetta in data 28 giugno 1922, e 24 luglio 1923;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Benevento è autorizzata ad imporre, coi privilegi delle pubbliche imposte ed in conformità della seguente tariffa, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non siano iscritti nei ruoli della imposta camerale principale:

a) per ogni esercizio situato in edificio chiuso e per ogni mese o frazione, L. 45;

b) per ogni esercizio all'aperto e per ogni metro quadrato o meno, per una settimana o frazione, L. 4.50.

Art. 2.

Sono esenti dalla tassa gli esercizi temporanei per la vendita di derrate e sostanze alimentari e di ghiottonerie, gli esercizi che espongono in vendita merci per un valore complessivo non superiore a L. 50, quelli aperti nei giorni di fiera, nonchè quelli aventi scopo di beneficenza.

Art. 3.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, sarà approvato il regolamento per la esecuzione del presente decreto.

Art. 4.

Il suindicato R. decreto 8 maggio 1904, n. CCLXXV, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 271. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3052.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Visti i Regi decreti 16 aprile 1914, n. 356 e 4 giugno 1914, n. 699, che autorizzano la Camera di commercio di Bergamo ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale nel proprio distretto;
Vista la deliberazione 2 luglio 1923, della Camera predetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Bergamo è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 0,55 per cento sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con

esenzione delle quote minime stabilite nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

I suindicati Regi decreti 16 aprile 1914, n. 356, e 4 giugno 1914, n. 699, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 272 — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3053.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Teramo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista le legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visti il R. decreto 28 aprile 1910, n. CLXXXVI (parte supplementare), il decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, numero 1291, ed il R. decreto 17 marzo 1921, n. 408, concernenti l'applicazione della imposta camerale principale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Teramo;

Vista la deliberazione 13 luglio 1923, della predetta Camera;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Teramo è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 1.70 % sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione delle quote minime stabilite dall'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

I suindicati Regi decreti 28 aprile 1910, n. CLXXXVI; 17 marzo 1921, n. 408, e decreto Luogotenenziale 19 agosto 1915, n. 1291, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 273. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3054.

Applicazione dell'imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Visto il R. decreto 17 settembre 1914, n. 1055, che autorizza la Camera di commercio di Messina ad applicare una imposta annua su ogni forma di attività commerciale e industriale nel proprio distretto e approva il regolamento per la riscossione della imposta medesima;

Vista la deliberazione 10 agosto 1923, della predetta Camera;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Messina è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota unica percentuale massima di L. 1.60 per cento sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione dei redditi minimi fino a L. 300 comprese.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta, in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato R. decreto 17 settembre 1914, n. 1055, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 274. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 dicembre 1923, n. 3058.

Scioglimento della convenzione per la concessione della ferrovia Faenza-Russi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 novembre 1913, n. 1475, con cui venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 18 ottobre 1913 con la « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ordinario con trazione a vapore da Faenza a Russi con diramazione Granarolo-Lugo;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a sciogliere la convenzione 18 ottobre 1913 approvata con R. decreto 9 novembre 1913, numero 1475, per la concessione alla « Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane» della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a scartamento ordinario con trazione a vapore Faenza-Russi con diramazione Granarolo-Lugo e a provvedere al completamento della linea e all'esercizio diretto di essa a mezzo della Direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

Per i lavori eseguiti e per i materiali approvvigionati dalla società concessionaria verrà corrisposta alla società medesima, per la durata di anni cinquanta, una annualità comprendente ammortamento ed interessi, da determinarsi in base al costo effettivo delle opere e delle provviste anzidette.

Tale annualità graverà sui fondi stanziati nella parte ordinaria della spesa del bilancio annuale del Ministero dei lavori pubblici per sovvenzioni alle ferrovie concesse all'industria privata.

Art. 3.

Per il completamento della linea e per l'acquisto del relativo materiale rotabile e di esercizio, da farsi a cura della Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è autorizzata la spesa di L. 6.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1923-24.

Il Ministero delle finanze provvederà mediante accensione di debiti nei modi e nelle forme che riterrà più opportuni ai fondi occorrenti per lo stanziamento di cui sopra, nonchè ad introdurre in bilancio le variazioni conseguenti dalla suindicata autorizzazione di spesa.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 283. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3073.

Applicazione di una tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;
Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Roma in data 29 gennaio 1921 e 30 ottobre 1923;
Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;
Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Roma è autorizzata ad imporre, coi privilegi delle pubbliche imposte, una tassa sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel proprio distretto, i quali non siano iscritti nei ruoli della imposta camerale principale.

Art. 2.

La tassa sugli esercenti il commercio temporaneo in locali chiusi od aperti negli alberghi, pensioni, esercizi sia pubblici che privati è stabilita nella misura seguente per il Comune di Roma:

a) per le rivendite temporanee di oggetti d'arte in senso lato, gioiellerie, pelliccerie, seterie, tappeti, mode e confezioni, manifatture varie, biancherie di lusso e quant'altro possa considerarsi genere di lusso, aperte da uno a trenta giorni L. 300, per ciascun mese successivo o frazione di mese L. 200;

b) per le rivendite temporanee di merci non di lusso aperte da uno a trenta giorni L. 150, per ciascun mese successivo o frazione di mese L. 75.

Art. 3.

La tassa sugli esercenti il commercio girovago è stabilita nella misura di L. 50 annue.

Art. 4.

Per i Comuni capoluogo di circondario dette aliquote debbono considerarsi ridotte alla metà, per tutti gli altri Comuni ad un terzo.

Art. 5.

Sono esenti dalle tasse suddette:

a) i negozi di stralcio e liquidazione, aperti dai commercianti già iscritti nei ruoli della tassa camerale ordinaria, purchè il commercio che vi si compie si riferisca e sia del genere di quello esercitato nell'azienda principale;

b) gli esercenti su banchi su cui la merce esposta in vendita non superi le L. 100;

c) gli esercizi temporanei funzionanti nei giorni di mercato, di fiera limitatamente alla località ove le fiere e i mercati hanno luogo;

d) i commessi viaggiatori e gli agenti di commercio, quando non compiano vendite o assumano ordinazioni dai diretti consumatori anche se prendano in affitto locali per esporre i loro campioni;

e) gli esercenti girovaghi che portino la loro merce sulla persona purchè non risulti che abbiano depositi di merci sia stabili che mobili;

f) gli esercizi aventi scopi di beneficenza.

Art. 6.

Agli effeti della presente tassa sono equiparati agli esercenti temporanei e girovaghi coloro che in qualunque modo facciano la vendita al diretto consumo anche col sistema dei pubblici incanti.

Art. 7.

Il commerciante temporaneo e girovago che si trasferisce da uno ad un altro Comune del distretto camerale, durante il periodo per il quale ha già pagato la tassa, non è tenuto al pagamento di nuova tassa.

Art. 8.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 298. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3078.
Applicazione di una tassa camerale sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 24 agosto 1923 della Camera di commercio e industria di Bari;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria della provincia di Bari è autorizzata ad imporre coi privilegi delle pubbliche imposte una tassa su chiunque eserciti nel distretto camerale il commercio girovago e temporaneo sia in luogo chiuso che aperto, e cioè:

1° I venditori ambulanti con banco fisso o mobile;
2° Veicoli od altri sistemi;
3° Nonchè chi tenga mostre campionarie;
4° Esposizioni provvisorie;
5° Negozi di stralcio, di liquidazione, ecc.

Art. 2.

La tassa è applicata in base alla seguente tariffa per il comune di Bari:

fino ad un mese: categoria 1ª L. 20, cat. 2ª L. 30, cat. 3ª L. 50, cat. 4ª L. 70, cat. 5ª L. 100;

per ogni mese successivo o frazione: categoria 1ª L. 12, cat. 2ª L. 16, cat. 3ª L. 28, cat. 4ª L. 40, cat. 5ª L. 60.

Per i Comuni capoluogo di circondario la tariffa è ridotta alla metà e per gli altri Comuni ad un quarto.

L'assegnazione alle diverse categorie, sulla base della importanza degli esercizi, è stabilita dai sindaci dei rispettivi Comuni.

Art. 3.

Sono esclusi dall'applicazione della tassa:

a) i commessi viaggiatori e rappresentanti di commercio, neppure se questi prendano in affitto i locali per esporre i loro campioni; qualora invece i medesimi addivengano comunque a vendita di merci, anche se trattisi dei campioni esposti, dovranno scontare la tassa;

b) i negozi di stralcio e di liquidazione, aperti dai commercianti già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale ordinaria;

c) gli esercizi temporanei aperti nei giorni di mercato e di fiera da commercianti già iscritti nei ruoli dell'imposta camerale ordinaria;

d) i banchi o veicoli, ecc. che espongono in vendita merci per un valore complessivo non superiore alle L. 100;

e) gli esercizi aventi scopo di beneficenza;

f) sono in tutti i casi esenti dalla tassa i commercianti girovaghi, che portano tutta la loro merce sulla persona, senza aiuto di veicoli.

Art. 4.

Il commerciante temporaneo e girovago che si trasferisce da uno ad altro Comune del distretto camerale durante il periodo per il quale ha già pagato la tassa non è tenuto al pagamento di una nuova tassa, tranne che il trasferimento avvenga nel comune di Bari o nei Comuni capoluogo di circondario, dagli altri Comuni, nei quali casi saranno dovute le differenze di tariffa di cui all'art. 2.

Art. 5.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale sarà approvato il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 303. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 dicembre 1923, n. 3074.

Applicazione della imposta principale camerale sugli esercenti industria e commercio nel distretto della Camera di commercio di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 luglio 1869, n. MMCLXXXIX (p. s.) con il quale la Camera di commercio di Bologna viene autorizzata ad applicare un'imposta annua su ogni forma di attività commerciale ed industriale nel proprio distretto;

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge suddetta;

Vista la deliberazione 26 maggio 1923 della Camera predetta;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio e del Consiglio di Stato;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Bologna è autorizzata ad applicare la sua imposta principale, con le forme e i privilegi delle pubbliche imposte, mediante l'aliquota percentuale unica massima di L. 1% sul reddito netto proveniente da ogni forma di attività commerciale e industriale prodotto nell'ambito del proprio distretto, e con esenzione delle quote minime stabilite nell'art. 7 del decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1546, sul riordinamento delle imposte dirette.

Art. 2.

Con decreto del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale saranno approvati il regolamento speciale per l'esecuzione del presente decreto, nonchè la misura dell'aliquota annua dell'imposta in base al fabbisogno relativo.

Art. 3.

Il suindicato R. decreto 7 luglio 1869, n. MMCLXXXIX è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 299. — GRANATA.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3094.

Proroga del termine per la compilazione e approvazione del repertorio della tariffa dei dazi doganali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' prorogato al 30 aprile 1924 il termine fissato dall'articolo 5 del R. decreto 11 luglio 1923, n. 1545, per la compilazione e approvazione del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 326. — GRANATA.

REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n. 3107.

Acquisto di stabili per uso della Scuola superiore di chimica industriale di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 27 settembre 1923, con la quale il presidente della Commissione amministrativa del Consorzio per la Regia scuola superiore di chimica industriale di Bologna, chiede di essere autorizzato ad acquistare se-

condo le modalità stabilite nell'atto di compra-vendita all'uopo stipulato il 15 settembre 1923, alcuni stabili appartenenti alla nobil donna marchesa Laura Bevilacqua Ariosti vedova Rodriguez, da sistemare ed adibire ad uso della scuola stessa;

Veduta la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il relativo regolamento 26 giugno 1864, n. 1817;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Consorzio per la Scuola superiore di chimica industriale di Bologna è autorizzato ad acquistare dalla nobil donna marchesa Laura Bevilacqua Ariosti vedova Rodriguez alcuni stabili da adibire ad uso della scuola stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

GENTILE.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 314. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3089.

Collocamento in posizione ausiliaria degli ufficiali del Regio esercito esclusi definitivamente dall'avanzamento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Viste le leggi 2 luglio 1895, n. 254; 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento relativo approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 1° ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione;

Vista la legge 8 maggio 1910, n. 243, concernente la eliminazione degli ufficiali non più idonei al loro grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento;

Visto il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'applicazione dell'art. 3 della legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituiva la posizione di congedo provvisorio;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 14 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di collocare in posizione ausiliaria gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, anche quando abbiano raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il loro grado, sempre che essi posseggano i requisiti voluti per la posizione stessa.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria per effetto della presente disposizione, non potranno rimanervi più di quattro anni.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal 1° gennaio 1924 e fino al 30 giugno 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 317. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 3096.

Aggregazione al comune di Parma di parte del territorio dei finitimi comuni di San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense, Golese e Cortile San Martino.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 23 dicembre 1923, sul decreto riguardante l'aggregazione al comune di Parma di parte del territorio dei comuni di San Lazzaro Parmense, Vigatto, San Pancrazio Parmense, Golese e Cortile San Martino.

MAESTÀ,

Il comune di Parma, ridotto negli attuali confini dal decreto napoleonico del 20 settembre 1809, con cui venne smembrata l'antica comunità omonima, in seguito al progressivo aumento della popolazione nell'ultimo cinquantennio ed al florente sviluppo delle locali iniziative industriali e commerciali, ha raggiunto tale espansione edilizia da non avere più alcuna disponibilità di aree fabbricabili nel territorio comunale; il suo abitato è ormai unito senza soluzione di continuità a quello dei circostanti sobborghi, nei quali hanno dovuto trovar posto anche stabilimenti pubblici del centro urbano, come gli impianti frigoriferi, i poligoni di tiro, la stazione ferroviaria, l'ippodromo, il riformatorio, il lazzaretto, il cimitero e dovranno costruirsi importanti opere pubbliche già progettate.

Ciò costituisce per detta città una situazione di intollerabile disagio, che, frustrando gli sforzi di ogni attività pubblica e privata, impedisce l'attuazione di un programma edilizio adeguato ai nuovi bisogni della vita locale, ostacola l'organizzazione dei pubblici servizi, e ne ritarda l'ulteriore promettente sviluppo.

Per porre rimedio a siffatti inconvenienti, il comune di Parma dal 1860 in poi ha fatto ripetutamente voti per l'ampliamento del suo territorio; e poichè tale richiesta appare pienamente giustificata dalle ragioni suesposte, come hanno riconosciuto anche i cinque

Comuni suburbani, aderendo alla cessione alla città delle parti del loro territorio che, per l'immediata vicinanza al centro urbano, possono effettivamente considerarsi comprese nella sfera d'azione di questo e sufficienti per sopperire alle esigenze della sua espansione, in tal senso si provvede con lo schema di decreto, che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale vengono altresì stabilite le modalità per l'attuazione delle conseguenti modificazioni delle circoscrizioni comunali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al Comune di Parma sono aggregati:

a) il tratto di territorio del comune di S. Lazzaro Parmense circoscritto dalla linea che, partendo dal punto di incrocio della strada provinciale per Mantova con la strada comunale del Ponte Alto corre lungo quest'ultima lasciando fuori C. Grisenti, prosegue verso est includendo C. Ricci, indi svolge a sud contornando e comprendendo la Certosa, taglia la ferrovia per Bologna appena ad est della via Tonarelli, prosegue a sud fino ad incontrare la via Emilia appena ad ovest dell'abitato di S. Lazzaro, continua verso sud contornando e includendo Casello Bottego, Villa Micheli e ca' Nona, e lasciando fuori C. Fontana, prosegue ancora per breve tratto verso sud e poi volge ad ovest per raggiungere la strada provinciale per Traversetolo ad 1 km. dall'attuale confine del comune di Parma sulla strada medesima. e prosegue verso ovest fino a raggiungere il confine fra i comuni di S. Lazzaro e di Vigatto sul torrente Parma, lasciando fuori il Molino del Picco e C. Bizzi e comprendendo la Villa Lusignani;

b) la porzione di territorio del comune di Vigatto a nord della strada che, tra i torrenti Baganza e Parma, passa per C. S. Giacomo;

c) la porzione di territorio del comune di S. Pancrazio Parmense ed est della linea che, partendo dall'attuale confine fra detto Comune e quello di Colese sulla via Emilia all'incrocio con la ferrovia Parma-Spezia corre lungo quest'ultima fino al passaggio a livello della strada comunale per Vico Fertile, di qui volge a sud contornando C. Peschiere, segue verso est la strada fino a C. Baganziale e di qui volge a sud fino a raggiungere la provinciale per Fornovo nella località S. Pellegrino a 400 metri dall'estremo confine attuale del comune di Parma su detta strada, prosegue in linea retta in direzione sud-est fino a raggiungere a 400 metri dall'attuale confine del comune di Parma la strada che dalla Villetta conduce a S. Martino Sinzano, di qui raggiunge il confine col comune di Vigatto in corrispondenza della strada che dal torrente Baganza conduce a La Torretta;

d) il tratto di territorio del comune di Golese circoscritto dalla linea che, partendo dal confine tra detto Comune e quello di S. Pancrazio Parmense sulla via Emilia all'incrocio colla ferrovia Parma-Spezia, corre lungo quest'ultima fino al sottopassaggio della provinciale per Baganzola, segue per breve tratto detta strada e quindi volge ad est per contornare e comprendere il Tiro a segno;

e) il tratto di territorio del comune di Cortile S. Martino compreso fra la strada del Ponte alto e l'attuale confine fra detto Comune e quelli di Parma e di S. Lazzaro Parmense.

Art. 2.

Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali procederanno alla esatta determinazione dei confini da approvarsi con decreto Reale, al regolamento dei rapporti ed a quant'altro occorra per le modificazioni di circoscrizione indicate nell'articolo precedente.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore un mese dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 328. — GRANATA.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n. 3106.
Grado preparatorio dell'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con i Ministri per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'istruzione elementare del grado preparatorio, che prende il nome di scuola materna, è impartita a mezzo degl'istituti ora esistenti per l'educazione dell'infanzia, comunque denominati, e di quelli che in avvenire siano istituiti da enti pubblici, da comitati, da privati, col concorso del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà a che, gradualmente, l'istruzione del grado preparatorio fornita dalle istituzioni di cui all'articolo precedente si svolga secondo quanto è disposto dall'art. 7 del R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185.

Art. 3.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972, relative alla tutela e alla vigilanza sulle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano il fine diretto o indiretto di provvedere al mantenimento di scuole materne.

Gl'istituti esistenti e non ancora eretti in Ente morale, o che potranno sorgere col fine di mantenere scuole materne, debbono essere considerati come enti d'istruzione e di educazione, qualora non ne sia chiesto il giuridico riconoscimento come istituzioni pubbliche di beneficenza.

Tutti gl'istituti indistintamente, di qualsiasi natura e denominazione, purchè mantengano scuole materne, sono sottoposti, per quanto riguarda l'istruzione del grado preparatorio, alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 4.

Il personale insegnante nelle scuole materne dev'essere fornito del titolo legale di abilitazione all'insegnamento nel grado preparatorio.

Il detto titolo si consegue:

a) presso le scuole di cui all'art. 8;

b) presso i corsi estivi ai sensi dell'art. 18 della legge 25 maggio 1913, n. 517, e relativo regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 14 maggio 1916, n. 1216;

c) presso le scuole mantenute da Enti morali che attendono in particolare modo alla educazione materna e all'igiene infantile, purchè i corsi di studio siano riconosciuti equivalenti a quelli ufficiali.

Art. 5.

Le nomine del personale insegnante in scuole materne, comunque istituite o mantenute, sono soggette all'approvazione del Regio provveditore agli studi.

Art. 6.

Il personale sfornito del titolo legale, che presta attualmente servizio in scuole materne, comunque denominate o mantenute, è conservato nel posto che occupa, se abbia prestato opera lodevole da un decennio.

Coloro che abbiano un servizio di durata inferiore, sono tenuti a fornirsi del titolo richiesto entro un quinquennio dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 7.

Le maestre attualmente in servizio in scuole materne, comunque denominate e mantenute, possono, se munite del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare, partecipare ai concorsi magistrali indetti dai Comuni o dalle amministrazioni scolastiche senza che sia tenuto conto dei limiti di età.

Art. 8.

Sono istituite sei « Scuole di metodo per l'educazione materna », con il fine di formare le maestre del grado preparatorio.

La convenzione con gli Enti locali per l'istituzione di dette scuole sarà approvata con decreto Reale promosso dal Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze.

Art. 9.

Le scuole di metodo per l'educazione materna sono di 3 anni.

Vi si insegnano religione, lingua italiana, storia e geografia, matematica e scienze naturali, igiene e pedagogia infantile, economia domestica, canto, disegno, plastica e lavori donneschi.

Apposite classi preparatorie infantili in numero sufficiente per lo svolgimento di un efficace tirocinio sono annesse ad ogni scuola.

Art. 10.

Per l'inscrizione alle scuole di cui all'art. 8 ed alla lettera c) dell'art. 4 è richiesta la licenza complementare o l'ammissione alla quarta ginnasiale o l'ammissione al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale ovvero un equipollente titolo di studio.

Per l'iscrizione ai corsi estivi, di cui alla lettera b) dell'art. 4, è richiesto il diploma di abilitazione all'insegnamento elementare.

Art. 11.

Le Regie scuole magistrali per educatrici di infanzia, annesse agli asili modello di Fossombrone, di Marcianise e di Milano, saranno conservate come scuole di metodo ai sensi degli articoli 8 e 9 del presente decreto, purchè gli Enti locali, con nuove convenzioni, assumano gli oneri che saranno loro imposti dal Ministero della pubblica istruzione di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 12.

Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è stanziata annualmente la somma di L. 5,000,000 per l'incremento delle scuole materne.

Fino alla concorrenza di detta somma il Ministero provvede:

1° A mantenere e sussidiare le scuole di metodo per l'educazione materna di cui all'art. 8;

2° Ad assicurare nel modo migliore con susssidi e contributi il mantenimento e il funzionamento delle scuole materne ed a promuoverne e diffonderne la istituzione.

Art. 13.

L'organico delle scuole di metodo per l'educazione materna è stabilito dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 14.

Fino alla emanazione di norme regolamentari, ai programmi, agli orari, agli incarichi e a quanto occorre per il funzionamento delle scuole e dei corsi speciali per la preparazione delle educatrici d'infanzia, sarà provveduto con ordinanze ministeriali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *gennaio* 1924.
Atti del Governo, registro 220, *foglio* 347. — GRANATA.

Organico delle scuole di metodo per l'educazione materna.
(Articoli 8 e 9).

1° Una direttrice, incaricata dell'insegnamento d'igiene e pedagogia infantile (posto di ruolo);
2° Un insegnante di religione, lingua italiana, storia e geografia (posto di ruolo);
3° Un insegnante di plastica e disegno (posto di ruolo);
4° Un insegnante di canto (per incarico);
5° Un insegnante di matematica e scienze naturali (per incarico);

6° Una insegnante di economia domestica e lavori donneschi (per incarico);
7°, Una o più insegnanti di classi preparatorie infantili (posti di ruolo).

N. B. — Al personale suddetto spettano gli stipendi e le retribuzioni qui appresso indicate:

1° Direttrice: stipendio iniziale e aumenti periodici stabiliti dal Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il settimo grado del personale appartenente al gruppo *A;*
2° Insegnante di religione, italiano, storia e geografia;
3° Insegnante di plastica e disegno:
straordinario: stipendio stabilito dal citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo *A;*
ordinario di 2ª classe: fino a 10 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo *A;*
ordinario: di 1ª classe con più di 15 anni; stipendio stabilito per il nono grado del personale appartenente al gruppo *A;*
4°, 5°, 6° Insegnante di canto, insegnante di matematica e scienze naturali, insegnante di economia domestica e lavori donneschi: retribuzione per ore, come pei supplenti di scuola media compresi nella lettera *b*) della tabella 6 annessa al R. decreto 6 maggio 1923, n 1654,
7° Insegnante di classi preparatorie infantili:
straordinario: stipendio stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per il dodicesimo grado del personale appartenente al gruppo *B;*
ordinario di 2ª classe: fino a 11 anni, stipendio stabilito per l'undecimo grado del personale appartenente al gruppo *B.*
ordinario di 1ª classe: con più di 11 anni, stipendio stabilito per il decimo grado del personale appartenente al gruppo *B.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la pubblica istruzione GENTILE. — *Il Ministro per le finanze* DE' STEFANI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 3083.
Modalità per la riammissione in servizio attivo permanente degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626, e le loro successive modificazioni;

Viste le leggi 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, numero 301, portanti modificazioni ed aggiunte alla legge sull'avanzamento nel Regio esercito;

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 18 lugio 1912, n. 867, e le loro successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, sulla posizione ausiliaria ed il R. decreto 17 ottobre 1881, n. 440, per la sua esecuzione;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177, circa gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito approvato con R. decreto 14 luglio 1898, numero 380, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 20 aprile 1920, n. 453, e 3 giugno 1920, n. 710, relativi alla sistemazione degli ufficiali esuberanti per riduzione di ruoli organici;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ufficiale in posizione ausiliaria speciale per il quale sia stata accolta la domanda di riammissione in servizio in base all'art. 6 del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, spetta l'ultimo posto della serie di 10, 12 o 15 (a seconda del grado dell'ufficiale riammesso) di tutte le vacanze che si sono verificate o che si verificheranno nel suo grado dalla data del citato Regio decreto.

I dichiarati idonei alla riammissione verranno elencati per ciascun grado secondo la loro anzianità, a cominciare dal più anziano, e fino ad esaurimento andranno ad occupare le vacanze ad essi devolute.

I nomi degli idonei saranno notificati nel Bollettino ufficiale e dalla data della notificazione a quella della vacanza a lui devoluta ogni ufficiale ha facoltà di recedere, con esplicita domanda, dalla riammissione in servizio attivo.

Art. 2.

I riammessi vengono classificati fra gli ufficiali del proprio grado e dell'arma, ruolo o corpo cui appartengono in base alla propria anzianità di grado e verranno scrutinati per l'avanzamento con gli ufficiali tra i quali sono stati classificati.

Se prima che si verifichi la vacanza che darebbe diritto alla riammissione effettiva nei ruoli, l'ufficiale raggiunga i limiti di anzianità prescritti dall'art. 8 della legge 2 luglio 1896, n. 254, per il grado col quale fu collocato in posizione ausiliaria speciale, non si farà più luogo alla riammissione.

Art. 3.

L'ufficiale di cui all'art. 1, dalla data colla quale venne collocato in posizione ausiliaria speciale fino a quella in cui è riammesso effettivamente nei ruoli, è considerato, agli effetti dell'avanzamento, come collocato in aspettativa per riduzione di quadri, fermo il disposto dell'ultimo periodo dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento.

Se la vacanza che dovrebbe dar luogo alla riammissione nei ruoli si verifica oltre un anno dalla data sotto la quale la domanda di riammissione venne accolta, le competenti Commissioni di avanzamento dovranno pronunziarsi nuovamente sulla idoneità dell'ufficiale ad essere riammesso nei ruoli del servizio attivo permanente.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data di entrata in vigore del R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 316. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 28.

Erezione in Ente morale della fondazione « Alberto Boari » istituita presso la Regia università di Bologna.

N. 28. R. decreto 6 gennaio 1924, col quale, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la fondazione « Alberto Boari », istituita presso la Regia università di Bologna, viene eretta in Ente morale ed approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1924.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Paceco (Trapani) e di Muscoli Strassoldo (Udine).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Paceco, in provincia di Trapani.

MAESTA',

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Paceco, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha posto in luce numerose e gravi irregolarità.

L'ufficio municipale — cui da gran tempo è addetto personale munito di sola nomina provvisoria e mantenuto in servizio per ragioni di favoritismo — lascia non poco a desiderare, trascurando particolarmente la tenuta degli atti e dell'archivio corrente.

Il bilancio preventivo ed i ruoli imposte sono sistematicamente formati con grande ritardo, i conti dal 1918 non sono più stati presentati dal tesoriere: viene percetta una tassa sui matrimoni celebrati fuori orario senza che sia stata deliberata dal Consiglio comunale: la gestione in economia del dazio consumo, non disciplinata da alcun regolamento, si svolge all'infuori di qualsiasi controllo; molte spese di spedalità di persone abbienti vengono assunte a carico del Comune.

Irregolarità e favoritismi sono a deplorarsi anche nell'esecuzione dei lavori pubblici, a cui normalmente si provvede in economia o a trattativa privata, senza la prescritta autorizzazione.

I servizi pubblici, per i quali pure ricorre analogo rilievo, sono inoltre in grave abbandono: le scuole situate in locali ristretti e malsani; l'approvvigionamento idrico insufficiente e praticato con mezzi antigienici: violate nella tenuta del cimitero le più essenziali norme di polizia mortuaria, con pericolo per l'igiene e con offesa al carattere del luogo.

Questa condizione di cose, che denota, insieme alla sistematica inosservanza alle leggi, l'insufficienza dell'Amministrazione di fronte ai più impellenti bisogni locali, e le finalità partigiane che ne ispirano l'azione, ha finito per provocare profondi contrasti, che minacciano la tranquillità dell'ambiente.

Anche per ragioni di ordine pubblico, oltre che per la necessità di provvedere al riassetto della civica azienda, si rende quindi indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario.

All'uopo provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Paceco, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. rag. Giovanni Ala è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale, a norma del succitato R. decreto 24 settembre 1923, n. 2074.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 novembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Muscoli Strassoldo, in provincia di Udine.

SIRE,

Un'inchiesta disposta dal Prefetto di Udine ha posto in luce numerose e gravi irregolarità nell'amministrazione del comune di Muscoli Strassoldo.

Gli uffici municipali funzionavano in modo deplorevole; taluni impiegati, legati da stretti vincoli di parentela ad un amministratore, risultarono assunti in servizio irregolarmente; somme eccessive e non sempre giustificate erano state erogate per trasferte compiute dal sindaco e per consumazioni degli amministratori durante le sedute della Giunta e del Consiglio; nella concessione di sussidi, effettuata con eccessiva larghezza, avevano prevalso criteri partigiani, ed agli stessi intenti risultò inspirata la concessione di locali di proprietà comunale, fatta gratuitamente, o quasi, con danno notevole per le finanze dell'Ente.

Maggiori irregolarità presentava poi la contabilità comunale, essendosi riscontrati errori di registrazione di tal natura da lasciar adito a gravi sospetti; incompleta la tenuta del libro cassa; irregolari quietanze, specie dei sussidi, sottoscritte spesso da consiglieri comunali in luogo dei vari percipienti; i fondi di cassa indebitamente maneggiati dal sindaco talvolta per somme rilevanti. Anche la gestione degli approvvigionamenti appare contabilmente molto scorretta essendosi, fra l'altro, distratte per far fronte ad

ordinarie esigenze di bilancio notevoli somme, che avrebbero dovuto essere versate alla Banca creditrice.

D'altra parte la civica rappresentanza, avendo già perduto per dimissioni 8 dei 15 suoi componenti ed essendo avversata dalla maggioranza della popolazione, si trova di fatto nella impossibilità di funzionare; e poichè, d'altro lato, la particolare situazione dell'ambiente locale, nel quale da qualche tempo le competizioni di partito hanno assunto forme assai violente, non consente l'esperimento di elezioni suppletive, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario. A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 9;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Muscoli Strassoldo, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor geometra Sommaggio Vasco è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 dicembre 1923.

Scioglimento del Consiglio provinciale di Sondrio.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 dicembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio provinciale di Sondrio.

MAESTÀ,

L'amministrazione provinciale di Sondrio svolge da tempo la sua attività in condizioni di evidente disagio per le ristrettezze finanziarie dell'Ente e per la deplorevole inerzia dei consiglieri appartenenti alla maggioranza consigliare, che con il loro persistente assenteismo hanno fatto andar deserte tutte le sessioni ordinarie del Consiglio e hanno reso possibili soltanto dopo ripetuti e infruttuosi tentativi, le rare sessioni straordinarie.

Tale situazione ha determinato nella popolazione un diffuso senso di malcontento, che, aggravato dal profondo mutamento verificatosi nell'orientamento politico del corpo elettorale in seguito all'affermarsi delle correnti politiche nazionali, ha acuito l'eccitazione degli animi al punto da dar luogo a tumultuose manifestazioni di protesta in occasione della ultima riunione consigliare, nella quale, inoltre, i consiglieri appartenenti alla minoranza liberale rassegnarono le dimissioni.

Poichè per effetto di tali dimissioni, di altre precedenti e di decessi, il Consiglio ha perduto oltre un terzo dei suoi componenti, si dovrebbe procedere a norma dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, alle elezioni suppletive; non essendo però possibile convocare i comizi elettorali per le anormali condizioni locali dello spirito pubblico, che hanno costretto, fra l'altro, l'autorità politica a sospendere la sessione straordinaria in corso del Consiglio provinciale nè potendosi prolungare l'attuale situazione senza pericolo di gravi ripercussioni sull'ordine pubblico, appare indispensabile lo scioglimento del Consiglio provinciale con la conseguente nomina della Commissione straordinaria di cui all'art. 324 della legge predetta. A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio provinciale di Sondrio è sciolto.

Art. 2.

A far parte della Commissione straordinaria per l'amministrazione provvisoria di detta Provincia, fino all'insediamento del nuovo Consiglio provinciale ai termini di legge, sono chiamati, oltre il Vice-prefetto, presidente, i signori:

1° Comm. avv. Giovanni Guicciardi;
2° Avv. Ugo Parravicini;
3° Avv. Mario Lucchetti;
4° Geometra Arnaldo Sertoli.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 gennaio 1924.

Nomina ad ufficiali nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 31 luglio 1923, col quale è stato costituito il corpo di Commissariato militare dell'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale 5 gennaio 1924, relativo alla graduatoria dei vincitori al concorso bandito per la nomina ad ufficiali nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica:

Abbiamo decretato e decretiamo:

I seguenti candidati al concorso per ufficiali nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica, sono nominati col grado appresso indicato:

A tenente colonnello:

Brocchieri Ettore.
Lovadina Enrico.

A maggiore:

Marrama Tullio.
Giannini Domenico.
Rezza Carlo.
Straziota Gaetano.
Faggioni Paolo Roberto.
Germano Vincenzo.
Carlino Raffaele.

A capitano:

Doro Guido.
Bonicelli Luigi.
Rossi Giuseppe.
Matera Giuseppe.
Santamaria Cosimo.
Cacopardo Salvatore.
Mantovani Vico.
Piazzesi Alberto.
Ricciardi Pietro.
Lo Curzio Giovanni Battista.
Staiano Federico.
Rieppi Iginio.
Gelardi Roberto.
Giubbani Mario.
Cappello Rocco.
Babuscio Rizzo Franco.
Masellis Lorenzo.
Rota Erminio.
Borzelli Errico.
De Rosa Riccardo.
Barile Nicolò.
Fragetta Giuseppe.
Abate Nicola.
Lepri Lamberto.
Nencini Federico.
Abbate Francesco.
Tanlongo Attilio.
Giagheddu Antonio.

L'anzianità degli ufficiali predetti è determinata dall'ordine di elencazione dei singoli gradi.

Per gli effetti amministrativi le nomine di cui sopra avranno decorrenza dal 16 gennaio 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 dicembre 1923.

Costituzione del Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, relativo alla costituzione e all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, riguardante i corpi consultivi del Ministero dell'economia nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Comitato consultivo per la difesa contro le malattie delle piante è composto di cinque membri, nominati dal Ministro per l'economia nazionale fra i direttori dei Regi istituti e laboratori fitopatologici ed entomologici, e dai direttori generali dell'agricoltura e delle foreste e demani.

I membri di nomina ministeriale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente è scelto dal Ministro fra i componenti.

Il segretario del Comitato è un funzionario del Ministero.

Art. 2.

Al Comitato sono devolute, in via consultiva, le attribuzioni indicate nell'art. 1 del R. decreto 29 ottobre 1911, n. 1208, nell'art. 4 del decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723; negli articoli 6, 7, 10, 18, 19, 22, 40 del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474, delle leggi per la fillossera e per i consorzi antifillosserici, negli articoli 10, 12, 31, 90, 118 del regolamento per l'applicazione del testo unico medesimo.

Esso, inoltre, può essere chiamato a dare parere su ogni altra questione che il Ministro creda di sottoporre al suo esame.

Art. 3.

Le adunanze del Comitato sono valide quando intervengano almeno quattro membri.

Il Comitato delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 4.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1924.

Sostituzione del Commissario per la gestione delle istituzione di pubblica beneficenza, in Reggio Calabria.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il precedente decreto, in data 18 ottobre 1923, con il quale si scioglievano le amministrazioni delle istituzioni di pubblica beneficenza di Reggio Calabria, e la gestione delle Opere pie medesime veniva affidata al signor avv. Basilio Laganà;

Viste le note 14, 28 e 30 novembre 1923, del Prefetto di Reggio Calabria;

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

A parziale modificazione dell'anzidetto decreto 18 ottobre 1923, la gestione delle su accennate istituzioni di pubblica beneficenza di Reggio Calabria è affidata al signor cavaliere dott. Alfonso Josa, il quale potrà farsi coadiuvare da una Commissione consultiva di tre membri da lui stesso nominati.

Il Commissario dovrà, nel termine di tre mesi, formulare le opportune proposte di riforma negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle singole istituzioni, per coordinarne l'azione agli interessi attuati e durevoli della beneficenza e ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 20 gennaio 1924.

p. *Il Ministro*: FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. — 1ª Pubblicazione. — Elenco N. 25.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	763099	56 —	Guida *Carlotta* di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Napoli	Guida *Carolina* di Francesco, *nubile*, dom. a Napoli
»	792783	87.50	Guida *Carlotta* di Francesco, nubile, dom. a Torre Annunziata (Napoli)	Guida *Carolina* di Francesco, ecc. come contro
Cons. 5 %	149216	270 —	Boldini Valentino, Giuseppina e Maria fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre *Muzio* Angela di Stefano vedova di Boldini Pietro dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a *Muzio* Angela di Stefano, vedova di Boldini Pietro	Boldini Valentino, Giuseppina e Maria fu Pietro, minori sotto la patria potestà della madre *Muzzio* Angela, ecc.; con usufrutto vitalizio a *Muzzio* Angela ecc. come contro
»	149217	260 —	Boldini Valentino fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Muzio* Angela ecc., come la precedente	Boldini Valentino fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre *Muzzio* Angela ecc., come la precedente
»	149218	260 —	Boldini Giuseppina fu Pietro, minore ecc., come la precedente	Boldini Giuseppina fu Pietro, minore ecc. come la precedente
»	149219	260 —	Boldini Maria fu Pietro, minore, ecc., come la precedente	Boldini Maria fu Pietro, minore, ecc. come la precedente
»	156425	75 —	Maselli *Cesaria* fu Leonardo, minore sotto la patria potestà della madre Liguigli Maria fu Nicola vedova Maselli, dom. ad Acquaviva delle Fonti (Bari)	Maselli *Maria-Cesaria* fu Leonardo, ecc., come contro
Prest. Naz. 5 %	26740	265 —	Rocco *Giuseppina* di Vito, *nubile*, dom. a Sarconi (Potenza)	Rocco *Maria-Antonia-Giuseppina detta anche Giuseppina* di Vito, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. a Sarconi (Potenza)
Cons. 5 %	132237	590 —	Gentile *Leonardo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Ramunni Serafina fu Pasquale, vedova Gentile, dom. a Monopoli (Bari); con usufrutto vitalizio a detta Ramunni	Gentile *Dino* fu Antonio, minore, ecc., come contro e con usufrutto vitalizio come contro
»	164477	55 —	Gentile *Leonardo* fu Antonio, dom. come la precedente e con usufrutto vitalizio come la precedente	Gentile *Dino* fu Antonio, minore, ecc., come la precedente, e con usufrutto vitalizio come la precedente
»	97770	200 —	Barbato Vita di Antonio, *nubile*, dom. in Partinico (Palermo)	Barbato Vita di Antonio, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro
» » »	82977 92981 82983	135 — 940 — 375 —	Buzzi Igea Giovanna fu Giovanni, *minore*, sotto la patria potestà della madre Malenchini Angela di Pietro, vedova di Buzzi Giovanni, dom. a Sondrio	Buzzi Igea-Giovanna fu Giovanni, *nubile*, dom. a Sondrio
»	82980	5 —	Buzzi Euridice, Sita-Alba, Igea-Giovanna, Atteo-Renato e Atte-Ottavia fu Giovanni, minori, ecc. come la precedente	Buzzi Igea-Giovanna, *nubile*, Euridice, Sita-Alba, Atteo-Renato e Atte-Ottavia, questi ultimi quattro minori, ecc. come contro

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	98963	56 —	Chaumontel *Maria* fu Giovanni, moglie di Macchi *Antonio*, dom. a Torino	Chaumontel *Francesca-Domenica* fu Giovanni moglie di Macchi *Antonio-Cristoforo* fu Vincenzo, dom. a Moncalieri (Torino)
»	86422	42 —	Macche *Maria* nata Chaumontel fu Giovanni-Claudio, dom. a Moncalieri (Torino)	
»	29047	14 —	Chaumontel *Maria* fu Giovanni-Claudio, moglie di Macchi Antonio, dom. a Moncalieri (Torino)	
»	60571	105 —	*Di Pasquale* Angela fu Antonio, nubile, dom. in Palermo nella prima rendita e nelle altre dom. in Ragusa (Siracusa)	*Pasquali* Angela, ecc. come contro
»	60691	21 —		
»	60696	21 —		
»	60703	7 —		
»	61132	31.50		
»	344424	350 —	Merello *Aldo* di Giacomo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia (Genova)	Merello *Giovanni-Aldo* di Giacomo, minore, ecc. come contro
Cons. 5 %	144804	90 —	*Cortella* Emilio fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Cattaneo Adele vedova *Cortella*, dom. a Lomazzo (Milano)	*Corbella* Emilio fu Ferdinando, minore, sotto la patria potestà della madre Cattaneo Adele vedova *Corbella*, dom. a Lomazzo (Milano)

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298 si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso: ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 gennaio 1924.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 28 gennaio al 3 febbraio 1924 è stata fissata in lire 445 rappresentanti 100 dazio nominale e 345 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 18

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 22 gennaio 1924

	Media		Media
Parigi	104 23	Belgio	94 48
Londra	97 195	Olanda	8 58
Svizzera	397 66	Pesos oro	16 975
Spagna	292 30	Pesos carta	7 47
Berlino	—	New-York	23 073
Vienna	0 0 25	Oro	445 20
Praga	66 55		

Media dei consolidati negoziati a contanti

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 14
	3.50 % » (1902)	73 —
	3.00 % lordo	49 25
	5.00 % netto	90 24

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 20

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 24 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	103 42	Belgio	94 09
Londra	97 346	Olanda	8 55
Svizzera	397 92	Pesos oro	16 93
Spagna	293 125	Pesos carta	7 45
Berlino	—	New-York	23 078
Vienna	0 0325	Oro	445 297
Praga	66 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	79 245
	3.50 % » (1902)	73 —
	3.00 % lordo	49 —
	5.00 % netto	90 47

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.